

Palermo, li 13 febbraio 2007



**ASSESSORATO PER LA SANITA'**  
**ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO**  
SERVIZIO 3° - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE  
ED IGIENE URBANA VETERINARIA

\*\*\*\*\*

Prot. n.3 - I.R.V./ 300

OGGETTO : Benessere animale- Randagismo – stato di applicazione della L.R. 3 luglio 2000, n.15.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA  
SICILIA

ALLE PROVINCE REGIONALI  
DELLA SICILIA

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI  
SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  
AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA

AI DIRETTORI GENERALI DELLE  
AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLA SICILIA

E P. C.

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA

AL COMANDO CARABINIERI NAS DI  
PALERMO-RAGUSA-CATANIA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
ENTI LOCALI

ALLA FACOLTA' DI MEDICINA  
VETERINARIA UNIVERSITA'  
DI MESSINA

AL MINISTERO DELLA SALUTE

LORO SEDI

**Premesse:**

Le presenti linee guida hanno lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie benessere animale e randagismo 2006

animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, nonché di presentare un primo approccio critico per il problema del randagismo.

In particolare si ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica ed ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

Si ritiene quindi opportuno evidenziare che chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, deve essere ritenuto responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore (Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Si ritiene inoltre che le Amministrazioni comunali, qualora non abbiano già provveduto, debbono procedere, con apposite ordinanze, alla istituzione della anagrafe canina nonché a disciplinare le norme sulla detenzione, il maltrattamento degli animali e sugli animali d'affezione.

### **Definizioni ed ambito di applicazione**

Il presente documento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate definizioni, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente:

1. animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
2. animale randagio: ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
3. ambulatorio veterinario: attivati dal Comune, le attività sanitarie sono espletate di norma dai servizi veterinari delle Aziende U.S.L. in queste strutture sono effettuate le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, gli ambulatori veterinari devono possedere i requisiti minimi strutturali quali: sala d'attesa, area amministrativa, sala per l'esecuzione delle prestazioni, spazi deposito, eventuali gabbie per la degenza post operatoria.
4. rifugio sanitario: luogo atto al ricovero temporaneo di cani e gatti, deve essere attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo e la temporanea permanenza dei cani e gatti catturati da sottoporre alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari.
5. rifugio per il ricovero: per la temporanea permanenza di cani e gatti già sottoposti alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari previsti dalla legge regionale 15/2000, deve essere dotato almeno di un ambulatorio attrezzato.

### **Normativa di riferimento:**

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il testo unico delle leggi sanitarie e il DPR 31 marzo 1979 conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art. 24 recita che qualsiasi concentrazione di animali è posto sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente ed inoltre agli artt.83 e segg. sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.

3. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli stessi .
4. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. Il Comune in base alla Legge 281/1991 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La Legge 473/93 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che sostituisce l'art. 727 del codice penale.
7. La Legge Regionale 15/2000 detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione
8. Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" detta norme per la tutela del benessere degli animali .
9. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

#### **Detenzione e maltrattamento degli animali:**

1. Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo.
2. Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene deve fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
  - a. rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c. consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
  - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
  - h. la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria;
  - i. qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
  - j. gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.
3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
5. E' vietato addestrare animali per combattimenti.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
8. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

9. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
11. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali non a fini commerciali o economici deve assicurare:
  - a. l'aerazione del veicolo;
  - b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
12. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
13. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
14. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

### **Animali d'affezione**

1. Si ritiene opportuno che venga contrastato:
  - a. il dono di animali d'affezione come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'esplicito consenso di chi esercita la loro patria potestà;
  - b. la riproduzione non pianificata degli animali.
2. E' obbligatoria l'iscrizione dei cani di proprietà all'anagrafe canina informatizzata presso il Servizio Veterinario della Azienda USL., o presso gli ambulatori Veterinari accreditati:
3. Qualora in una civile abitazione vi sia la coabitazione di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, è opportuno un preventivo nulla osta da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere della Azienda USL competente per territorio.
4. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
5. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono a luoghi pubblici (o aperti al pubblico), devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
6. I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, verranno tenuti a distanza di sicurezza, i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

### **Randagismo:**

Il problema del randagismo è legato alla circolazione di cani non identificati, sia in ambiente urbano che rurale, per i quali non è immediatamente possibile risalire al proprietario o detentore, nella maggiore parte di casi si tratta infatti di animali che non hanno proprietari perché abbandonati e/o che vivono dalla nascita sulla strada in ripari occasionali, nutrendosi del cibo che trovano o che è messo loro a disposizione.

La presenza di numerosi cani circolanti per le strade, nonché di branchi di cani nelle periferie delle città, crea notevole disagio nella popolazione per il rischio aggressione e di morsicature nei confronti delle persone nonché, in ambito rurale, aggressioni di cani inselvaticiti nei confronti del bestiame di allevamento.

Sebbene i focolai di rabbia in Sicilia risalgono alla fine degli anni '60, la circolazione in ambiente urbano, di cani non controllati da un punto di vista sanitario nei confronti delle più comuni zoonosi trasmissibili dal cane all'uomo, può creare qualche problema per la diffusione di zoonosi e parassitosi comuni quali la leishmaniosi, la rickettsiosi, le rogne, la echinococcosi-idiatidiosi ecc...nonché problemi di morsicature.

Il problema come ben noto abbraccia diversi settori e categorie di cittadini che manifestano nei confronti dei cani sentimenti e percezioni del tutto soggettive e differenti gli uni dagli altri: dalla paura o disagio alla sola vista o contatto fisico a coloro che amano gli animali e si prodigano senza alcun limite nella assistenza degli stessi.

L'approccio al problema deve essere pertanto diversificato e adattato con strategie diverse nei confronti dei cani randagi e di quelli di proprietà.

Considerato che le stime effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, sul numero dei cani randagi in circolazione sul territorio regionale, si aggirano attorno al valore di 70.000 cani, il problema principale da risolvere è la riduzione graduale del numero degli stessi circolanti per i quali non è possibile risalire ad un proprietario certo, nonché la riduzione del numero dei branchi di cani circolanti e della loro aggressività, stante che mancano strutture adeguate per accogliere simultaneamente un così elevato numero di soggetti.

Di seguito alla emanazione della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo", che ha recepito le indicazioni della Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", sono state definite alcune strategie per arginare le problematiche inerenti il randagismo nella Regione siciliana.

Con l'obiettivo di incoraggiare l'iscrizione dei cani di proprietà all'Anagrafe Canina Nazionale, visibile sul portale del Ministero della Salute (<http://www.ministerosalute.it>), questo Assessorato ha definito le modalità per il collegamento tra il predetto server web nazionale con l'Anagrafe Canina Regionale sul sito [www.anagrafecanina.com](http://www.anagrafecanina.com).

I proprietari potranno riscontrare il proprio cane nell'Anagrafe Canina Nazionale, ciò permetterà un facile ritrovamento nei casi di smarrimento ma ne scoraggerà anche l'abbandono, è opportuno pertanto che le Amministrazioni comunali, deputate ai controlli sul territorio, intensifichino l'attività di vigilanza relativa all'obbligo da parte dei proprietari di iscrivere i cani entro 180 giorni dalla nascita.

Sono stati attivati degli Ambulatori Veterinari comunali, di concerto con i servizi veterinari delle Aziende USL e in queste strutture, preferibilmente a valenza territoriale del distretto sanitario, sono effettuate le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione dei cani randagi.

Le strategie operative devono pertanto essere ricercate e rivolte alla soluzione di alcuni particolari aspetti nei confronti di :

#### **Cani randagi:**

1. riduzione del numero dei cani circolanti attraverso la sterilizzazione e, nel caso di animali docili, il reinserimento degli stessi sul territorio dopo gli accertamenti sanitari;
2. diminuzione della aggressività dei branchi circolanti attraverso la sterilizzazione dei cani femmina;
3. incentivazione delle adozioni di cani dai rifugi;
4. possibilità di bonus economici o assicurazione sanitaria gratuita da parte dei Comuni per coloro che adottano consapevolmente un cane dai rifugi.

#### **Cani di proprietà:**

1. incentivazione alla sterilizzazione dei cani di proprietà;
2. divulgazione delle informazioni per una corretta padronanza nonché per la acquisto e adozione consapevole e per la corretta gestione delle cucciolate;

3. incentivazione dell'utilizzo del sacchetto per la raccolta delle feci con aumento dei controlli e delle sanzioni per gli inosservanti.

### **Strutture:**

Un altro importante aspetto da affrontare è quello delle strutture che, per i costi di costruzione o di risanamento, comporta l'utilizzo di risorse non indifferenti e non sempre interamente disponibili, è pertanto da preferire il ricorso al consorzio di più comuni che permette di unire le sinergie disponibili utilizzando in maniera più proficua le opere realizzate.

1. destinazione di strutture esistenti in ambiente urbano da utilizzare quale ambulatorio veterinario pubblico presso il quale, di concerto con il servizio veterinario della Azienda USL, effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione prevedendo la possibilità del ricovero per la degenza post-operatoria. Le stesse strutture possono essere utilizzate quale ambulatorio h24 in convenzione con i medici veterinari liberi professionisti;
2. recupero e valorizzazione di edifici o strutture comunali esistenti in disuso (scuole rurali, mattatoi, altro...) in ambiente non urbano da destinare a rifugio sanitario e per il ricovero dei cani (pericolosi, vecchi, ammalati, non adottabili);
3. la costruzione di strutture da adibire a rifugio per il ricovero è da ricercare solo allorché sono state messe in atto tutte, o in parte, le strategie elencate nelle voci e nei punti precedenti. La costruzione di rifugi per il ricovero comporta infatti ingenti spese e notevoli costi di gestione, non risolvendo di fatto il problema che si ripresenta per la migrazione di cani da un territorio con una minore concentrazione di soggetti ad un altro dove vi è la possibilità di trovare maggiori quantità di cibo e di ricoveri.

### **Finanziamenti:**

L'art. 20 della Legge regionale 15/2000 prevede altresì che l'Assessore per la Sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati e che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal Regolamento di attuazione della legge regionale per :

1. il risanamento di canili comunali esistenti;
2. la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici;
3. la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione dei cani .

Sono stati pertanto individuati alcuni comuni, preferibilmente sede dell'ex distretto veterinario, ai quali è stato assegnato un finanziamento per l'attivazione, in locali in possesso dello stesso, di un ambulatorio veterinario per l'espletamento degli interventi di anagrafe canina e sterilizzazione dei cani randagi ad opera del servizio veterinario della Azienda USL.

Ad oggi sono stati individuati n. 36 comuni (v. tabella) ai quali sono stati finanziati gli interventi per la attivazione degli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, gli ambulatori veterinari devono essere attivati entro un anno dalla assegnazione del finanziamento pena la revoca del finanziamento stesso.

AG: Agrigento – Sciacca - Licata – Canicattì – Sant’Elisabetta - Comuni Unione Feudo d’Alì  
CL: Caltanissetta – Gela – Mussomeli - Mazzarino  
CT: Trecastagni  
EN: Enna – Piazza Armerina – Nicosia - Agira  
ME: Barcellona P.G. – Lipari – Milazzo – S.Agata di M. Comuni Valle dei Nebrodi  
PA: Palermo – Lampedusa – Cefalù – Bolognetta - Partinico  
RG: Ragusa – Modica – Vittoria  
SR: Siracusa – Augusta – Pachino – Palazzolo Acreide  
TP: S.Vito lo Capo - Pantelleria – Marsala – Mazara del Vallo

L’obiettivo da raggiungere è quello di procedere ad una riduzione nel tempo degli animali circolanti, attraverso la identificazione dei cani di proprietà e la iscrizione all’anagrafe canina regionale, la sterilizzazione dei cani randagi che assicurerà una riduzione del numero delle cucciolate comportando, nello stesso tempo, la riduzione dell’aggressività dei branchi circolanti ed infine la incentivazione delle sterilizzazioni dei cani di proprietà.

Nelle more della pubblicazione del Regolamento di attuazione della legge regionale 15/2000 per i criteri strutturali e funzionali dei rifugi, nonché della definizione del Bilancio regionale e della Legge finanziaria che, si auspica permetterà una razionale programmazione della spesa, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, ad approfondire le tematiche proposte in relazione alle situazioni, condizioni e stato del proprio territorio, per la ricerca di percorsi e di interventi multi territoriali che possano inserirsi nelle strategie di contenimento del numero degli animali randagi.

Si rappresenta la disponibilità di questo Assessorato alla valutazione di linee progettuali che codeste Amministrazione, di concerto con i servizi veterinari delle aziende USL, vorranno avanzare.

Si confida nella massima collaborazione.

firmato  
L’ASSESSORE PER LA SANITA’  
(PROF. ROBERTO LAGALLA)

L’ISPETTORE GENERALE  
(DR. MICHELE BAGNATO)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(DR. DANIELA NIFOSI’)